



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3104 di data 5 settembre 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Diniego di autorizzazione per la realizzazione di un chiosco per la distribuzione di alimenti e bevande da posizionarsi all'arrivo della pista da sci da discesa "Fortini", in località Fortini, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Sara SBETTI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci, Enrico Valcanover del Servizio Geologico, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 18 maggio 2022, prot. n. 338399, con la quale la società L.A.B. s.r.l., con sede in Pinzolo, via Cima Tosa, 25, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di un chiosco per la distribuzione di alimenti e bevande da posizionarsi all'arrivo della pista da sci da discesa n. 8-1-7 denominata "Fortini", in località Fortini, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un chiosco in legno di contenute dimensioni, con copertura a una falda per la distribuzione di alimenti e bevande da posizionarsi all'arrivo della pista da sci da discesa n. 8-1-7 denominata "Fortini", in località Fortini, nei pressi della stazione di valle della cabinovia C014h "Fortini - Pian del Graffer".

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenziando i lavori proposti a firma del geom. Norman Campidelli, successivamente integrati in data 22 giugno 2022, prot. n. 441945.

Vista la nota di data 16 giugno 2022 prot. 427057, con la quale la Commissione comunica la sospensione del procedimento e invita, con motivazioni di preminente ordine paesaggistico, a contattare il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Valutate, nella riunione di data 11 luglio 2022, alcune specificazioni pervenute dal progettista e dalla committenza rispettivamente con prot. n. 441945 di data 22 giugno 2022 e prot. n. 454887 di data 27 giugno 2022.

Considerata la nota della Commissione di data 18 luglio 2022, prot. n. 506107, con la quale sono stati comunicati, al proponente, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza decisi nella riunione di data 11 luglio 2022, di seguito riportati:

"in particolare sotto il profilo paesaggistico, la Commissione ritiene che il manufatto questione si ponga come ulteriore episodio di punteggiatura del territorio che prescinde da definite regole insediative, che era stato ammesso in via temporanea limitatamente a contingenze emergenziali legate a precauzioni sanitarie. La qualificazione degli spazi aperti e delle pertinenze degli impianti di risalita merita una pianificazione complessiva su medio-lungo periodo che assegni assoluta priorità all'integrazione dei servizi e di eventuali nuovi manufatti nel sistema delle attrezzature esistenti. In tal senso il manufatto, che presenta caratteri di assoluta precarietà, e che va a duplicare funzioni già in essere nel sito (vedi ad esempio altri manufatti destinati al ristoro autorizzati recentemente), si pone in contrasto con la necessità di assicurare la necessaria razionalità all'insediamento e una minima qualità percettiva al luogo".

Con nota pervenuta in data 21 luglio 2022 prot. 515497, il richiedente ha chiesto la proroga dei termini, stabiliti in quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (l.p.23/92 art. 27 bis), per la presentazione delle controdeduzioni e di eventuale ulteriore documentazione.

La Commissione di coordinamento, con deliberazione n. 3092 di data 8 agosto 2022, ha concesso la proroga dei termini, per la presentazione delle controdeduzioni, fino al 2 settembre 2022.

Preso atto delle considerazioni, pervenute dal progettista geom. Norman Campidelli, in data 1 settembre 2022, prot. n. 601878, e ritenute le stesse non pertinenti rispetto ai motivi ostatici, la Commissione conviene di confermare le considerazioni precedentemente assunte e di non rilasciare l'autorizzazione.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
 - vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 3092 di data 8 agosto 2022;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di **non autorizzare** la società L.A.B. s.r.l., con sede in Pinzolo, via Cima Tosa, 25 i lavori di realizzazione di un chiosco per la distribuzione di alimenti e bevande da posizionarsi all'arrivo della pista da sci da discesa n. 8-1-7 denominata "Fortini", in località Fortini, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr